



39186-17

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE

UDIENZA CAMERA DI
CONSIGLIO
DEL 28/04/2017

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MARIATESTAFANIA DI TOMASSI
Dott. MARCO VANNUCCI
Dott. MONICA BONI
Dott. GAETANO DI GIURO
Dott. ANTONIO CAIRO

- Presidente - SENTENZA
N. 1567/2017 -
- Consigliere - REGISTRO GENERALE
N. 32938/2016
- Rel. Consigliere -
- Consigliere - **MOTIVAZIONE
SEMPLIFICATA**

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(omissis) N. IL (omissis)

avverso l'ordinanza n. 669/2016 TRIB. SORVEGLIANZA di
BOLOGNA, del 16/06/2016

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GAETANO DI GIURO;
lette ~~sentite~~ le conclusioni del PG Dott. *Aezio Paolo Diola*,
che ha chiesto l'annullamento con rinvio
dell'ordinanza impugnata.

Udit i difensor Avv.;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Bologna ha rigettato l'istanza avanzata da (omissis) in espiatione di pena per associazione per delinquere finalizzata all'emissione di false fatturazioni e alle dichiarazioni fraudolente mediante uso di fatture per operazioni inesistenti, volta ad ottenere l'affidamento in prova al servizio sociale o, in subordine, la detenzione domiciliare.

Il Tribunale valorizza, ai fini del diniego dei benefici richiesti, la ingiustificata indisponibilità del condannato a risarcire il danno cagionato dai delitti commessi, che hanno comportato un'evasione complessiva di IVA per l'ammontare di alcune decine di milioni di euro, con un guadagno di importi per il suddetto di cui non è realisticamente ipotizzabile, secondo detto Tribunale, la totale assenza di disponibilità da parte del condannato. Il Tribunale sottolinea, invero, come a fronte di detti importi sia del tutto irrisoria la cifra messa a disposizione dell'Erario da parte del (omissis) (10.000 euro). E come il suddetto, invece, la ritenga proporzionata ai redditi dal medesimo dichiarati e affermi che la sua attività riparativa sia costituita prevalentemente dall'attività di volontariato. E come anche in merito alla vicenda penale che lo vede coinvolto il condannato contesti l'accertamento, di cui alle sentenze di merito, sui ruoli al medesimo attribuiti. Evidenzia, pertanto, il suddetto Tribunale, come, diversamente da quanto rappresentato sul punto dagli educatori, il (omissis) "non abbia ancora maturato un sufficiente grado di revisione critica sulle proprie - rilevanti - condotte delittuose ...e come lo stesso intenda gli strumenti dell'esecuzione alternativa della pena previsti dall'ordinamento penitenziario in un'ottica puramente strumentale, rivolta all'esclusivo fine di affrancarsi dalla carcerazione"; ed inoltre come l'ordinamento, pur non pretendendo "da alcuno l'integrale risarcimento economico dei danni cagionati derivanti dai suoi reati per concedere eventuali misure alternative", pretenda comunque "dal reo che si approssimi alle proprie condotte con un rinnovato spirito critico, ciò che nell'odierno istante sembra ancora latitare". Pertanto, in assenza di una dimostrazione di un'intrapresa, seria, revisione critica delle proprie condotte delittuose, anche attraverso una parziale riparazione del *vulnus* collettivo dalle medesime determinato, indicativa di una valida rielaborazione delle proprie responsabilità, e della conseguente apertura ad un nuovo e più pregnante percorso della pena, l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza ha ritenuto di rigettare le istanze di misure alternative alla detenzione.

2. Avverso il suddetto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore di fiducia, il (omissis)

2.1. Col primo motivo di impugnazione vengono lamentate violazioni dell'art. 47 della l. n. 354 del 1975 e vizio di motivazione. Ci si duole che si sia dato esclusivo rilievo all'insufficienza della somma offerta a titolo di versamento volontario, senza considerare che quello che rileva è l'ingiustificata indisponibilità del condannato a risarcire la vittima se rapportata alle sue



condizioni economiche. E che nel caso di specie né su dette condizioni né sulla condotta tenuta dal condannato dopo la condanna ci si sia soffermati, disattendendo altresì il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui il mancato o non integrale risarcimento del danno non può di per sé impedire la concessione dell' affidamento in prova ai servizi sociali.

2.2. Con il secondo motivo di ricorso si rileva vizio di motivazione nell'aver condizionato l'affidamento in prova al risarcimento della vittima, senza approfondire le sue condizioni economiche, anzi discostandosi dal dato oggettivo emergente dall'informativa della Guardia di Finanza, e senza motivare sull'idoneità della misura richiesta a contribuire alla rieducazione del reo, anche considerata la peculiare natura della persona offesa del reato la cui pena è in espiazione, cioè l'Erario, che non ha avanzato richieste di risarcimento.

2.3. Con il terzo motivo di impugnazione si denuncia vizio di motivazione sulla svalutazione dei giudizi positivi espressi nella relazione di sintesi a firma dell' Amministrazione della Casa circondariale di ^(omissis) che ha condotto il Tribunale ad emettere un provvedimento sorretto da argomentazioni meramente apparenti circa l' assenza, da parte del condannato, di un sufficiente grado di revisione critica delle proprie condotte delittuose.

2.4. Col quarto motivo del ricorso si censura il provvedimento impugnato per violazione dell' art. 47 *ter* ord. pen. e vizio di motivazione in riferimento al rigetto dell'istanza di detenzione domiciliare, con particolare riguardo alla omessa considerazione del presupposto per la concessione della suddetta misura alternativa, ossia l' idoneità della stessa ad evitare il pericolo che il condannato commetta altri reati, in presenza di un' istanza corredata anche dalla dichiarazione di disponibilità del coniuge ad accogliere il condannato presso la propria abitazione.

3. Il ricorso non è fondato.

Ai fini della concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale non è sufficiente l'assenza di indicazioni negative, quali il mancato superamento dei limiti massimi, fissati per legge, della pena da scontare e l'assenza di reati ostativi, ma occorre che risultino elementi positivi, che consentano un giudizio prognostico favorevole della prova e di prevenzione del pericolo di recidiva. Quest'ultimo rilevante anche per la detenzione domiciliare invocata in via subordinata.

Tali considerazioni, peraltro, devono essere inquadrare alla luce del più generale principio per il quale l'opportunità del trattamento alternativo non può prescindere, dall'esistenza di un serio processo, già avviato, di revisione critica del passato delinquenziale e di risocializzazione - che va motivatamente escluso attraverso il riferimento a dati fattuali obiettivamente certi - oltre che dalla concreta praticabilità del beneficio stesso, essendo ovvio che la facoltà di ammettere a tali misure presuppone la verifica dell'esistenza dei presupposti relativi all'emenda del soggetto e alla finalità rieducative.

Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, inoltre, il giudice, pur non potendo prescindere, nella valutazione dei presupposti per la concessione di una misura alternativa,



dalla tipologia e gravità dei reati commessi, deve, però, avere soprattutto riguardo al comportamento e alla situazione del soggetto dopo i fatti per cui è stata inflitta la condanna in esecuzione, onde verificare concretamente se vi siano o meno i sintomi di una positiva evoluzione della sua personalità e condizioni che rendano possibile il reinserimento sociale attraverso la richiesta misura alternativa (da ultime, vedi Sez. 1 n. 20469 del 23/04/2014, ricorrente Canterini, e Sez. 1, n. 17021 del 09/01/15, ricorrente Nucera).

Ai fini dell'affidamento in prova al servizio sociale, perciò, la natura e la gravità dei reati per i quali è stata irrogata la pena in espiazione costituisce il punto di partenza per l'analisi della personalità del soggetto, la cui compiuta ed esauriente valutazione non può mai prescindere, tuttavia, dalla condotta successivamente serbata dal condannato e dai suoi comportamenti attuali, risultando questi essenziali per valutare l'esistenza di un effettivo processo di recupero sociale e l'assenza di pericolo di recidiva.

Nel caso in esame il provvedimento impugnato è esente dai vizi denunciati (che per lo più si risolvono in censure di fatto), in quanto, con motivazione immune da vizi logici e giuridici, ha evidenziato che il (omissis) non ha avviato un serio processo di revisione critica e, in tale ottica, ha correttamente messo in luce il mancato risarcimento, almeno parziale, dei danni cagionati dalla enorme evasione fiscale consentita con le proprie condotte delittuose ("l'ingiustificata indisponibilità del condannato a risarcire la vittima del reato dei danni arrecati costituisce elemento di segno negativo legittimamente valutabile dal tribunale per rifiutargli l'affidamento in prova al servizio sociale, non rilevando che il risarcimento dei danni non sia previsto dalla norma come condizione per la concessione della misura alternativa" : Sez. 1, n. 39474 del 25/09/2007 - dep. 25/10/2007, Arnesano, Rv. 237740), quantificando, con un calcolo logico e motivato, i verosimili profitti percepiti dal condannato, non inferiori ai 250.000 euro, e sottolineando come gli stessi non possano essere andati tutti dispersi (e quindi diversamente da quanto lamentato dalla difesa approfondendo le sue condizioni economiche al di là del dato limitato alle dichiarazioni dei redditi). Nella stessa ottica ha evidenziato, confrontandosi altresì - diversamente da quanto dedotto sulla mancata considerazione della condotta complessiva serbata dal condannato successivamente ai fatti perpetrati - con la relazione di sintesi e contestandone le conclusioni positive, la mancata presa di distacco del (omissis) rispetto alla vicenda penale che lo vede coinvolto e in relazione alla quale si sente ingiustamente condannato. Concludendo per l' assenza dei presupposti per l'esecuzione della pena in misura alternativa, e quindi anche nella forma di detenzione domiciliare - in relazione alla quale infondata è la doglianza di un'omessa motivazione - , ed in particolare di quello "sforzo aggiuntivo" per una concreta prospettiva risocializzante, a sua volta espressivo di una diminuita pericolosità sociale, necessari anche per la detenzione domiciliare.

4. Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.



P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 28 aprile 2017.


Il Consigliere estensore

Gaetano Di Giuro



Il Presidente

Mariastefania Di Tomassi





CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE UNIFICATO

Copia ad uso studio che si rilascia a richiesta di **IL SOLE 24 ORE.**

Roma, 17 agosto 2017

La presente copia si compone di 5 pagine.
Diritti pagati in marche da bollo € 1.92